

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FORLANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(OSSOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1978

Erogazione di un contributo a favore del Programma alimentare mondiale (PAM) per il biennio 1979-80

ONOREVOLI SENATORI. — Il Programma alimentare mondiale (PAM) delle Nazioni Unite opera a partire dal 1963, svolgendo una funzione rilevante per sopperire a bisogni essenziali delle aree più depresse del mondo in via di sviluppo e avvalendosi di contributi in valuta, derrate alimentari e servizi forniti su base volontaria dai Paesi membri del sistema delle Nazioni Unite.

In particolare, con i contributi in valuta il PAM non si limita a far fronte ad interventi di urgenza, ma promuove anche, partecipando a progetti di sviluppo promossi da altre organizzazioni internazionali, tra le quali la FAO e ben presto il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo nato nel 1977 quale tredicesima Agenzia specializzata della

famiglia delle Nazioni Unite, l'accrescimento della produzione alimentare dei Paesi emergenti. Tale indirizzo è, anzi, in termini di prospettiva quello prevalente, a seguito della conclusione della Conferenza mondiale per l'alimentazione (Roma, novembre 1977), a partire dalla quale si privilegia sull'indirizzo puramente assistenziale dell'aiuto alimentare l'intervento su riforme strutturali, inteso a creare le basi per una crescente autosufficienza degli stessi Paesi in via di sviluppo in materia di bisogni alimentari essenziali.

La situazione del Programma in termini di disponibilità appare in progressiva espansione, peraltro non sufficiente a fronte del persistente fenomeno inflazionistico e di una

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

domanda che non mostra certo segni di flessione. Per il biennio 1979-80 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con Risoluzione 32/112 del 15 dicembre 1977, e la Conferenza FAO, con Risoluzione 10/77, hanno auspicato il raggiungimento di disponibilità per 950 milioni di dollari. La Conferenza per i contributi, tenuta a New York il 21 febbraio 1978, ha invece registrato impegni per 630 milioni di dollari (di cui 495 in derrate, 101 in valuta e 34 in servizi), assunti da 52 Paesi. L'obiettivo di 950 milioni di dollari potrebbe pertanto rivelarsi realistico, quando tutti i « donatori » avranno fatto conoscere l'entità dei rispettivi interventi.

L'Italia ha assicurato fin dall'inizio il proprio appoggio al PAM, contribuendo inizial-

mente nella misura di un milione di dollari per biennio, poi, dal 1977-78, con 600 milioni di lire per biennio. Nessun adeguamento ai costi in costante aumento delle derrate alimentari ed al diverso rapporto di cambio del dollaro USA è stato consentito, stante la situazione economica del Paese, contrariamente a quanto fatto in genere dagli altri Paesi della Comunità europea.

La riconferma del nostro concreto appoggio al Programma per il 1979-80, sia pure negli attuali modesti limiti di 300 milioni di lire per anno, è un imperativo che l'Italia non può comunque negligere, sia per ragioni di natura etica sia in considerazione della nostra struttura economica proiettata verso l'esterno.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 600 milioni per la partecipazione al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per il biennio 1979-80 da ripartirsi in ragione di lire 300 milioni per ciascun anno.

Tale somma, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro del tesoro, potrà essere utilizzata in tutto o in parte per l'acquisto ed il trasporto di derrate alimentari di produzione nazionale da fornire ai Paesi bisognosi in via di sviluppo.

Art. 2.

All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.